



SEMINARIO SULL'ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

art. 3 comma 4 del Regolamento formazione

TITOLO: Struttura Ordinistica - Etica Professionale - Storia dell'Ingegnere in Italia

RELATORE: ING. ANTONIO ZAMPONI

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Fermo

STRUTTURA ORDINISTICA E ETICA PROFESSIONALE



Elogio dell'Ingegnere⁽¹⁾–

Gran professione quella dell'ingegnere!

Con l'aiuto della scienza ha il fascino di trasformare un pensiero in linee di un progetto per realizzarlo poi in pietra o metallo o energia.

Quindi creare lavoro e case per gli uomini elevando il tenore di vita e aggiungendone conforto.

Questo è il grande privilegio dell'ingegnere e anche il grande rischio perché le sue opere, a confronto di quelle di altri uomini e professionisti, sono all'aperto, sotto lo sguardo di tutti. I suoi atti – passo, passo – sono di dura materia.

L'ingegnere non può seppellire i suoi errori nella tomba come i medici; né può trasformarli in aria sottile o darne colpa ai giudici come gli avvocati.

Egli non può coprire i suoi insuccessi con alberi o rampicanti come gli architetti, né, come i politici, riversare gli errori sugli oppositori sperando che la gente dimentichi.

L'ingegnere, semplicemente, non può negare quello che ha fatto e viene condannato se l'opera non regge.

D'altra parte, in contrasto con quella dei medici, la sua non è vita in mezzo ai deboli, né la distruzione è il suo scopo, come per i militari, e le contese non sono il suo pane quotidiano come per l'avvocato. All'ingegnere compete rivestire di vita, conforto e speranza lo scheletro della scienza.

Con il passare degli anni senza dubbio la gente, se mai lo ha saputo, dimentica l'ingegnere che ha costruito. Qualche politico avrà posto il suo nome o quella sarà stata attribuita a qualche promotore che ha fatto uso del denaro altrui.

L'ingegnere, con una soddisfazione che poche professioni conoscono, gode dei benefici senza fine che scaturiscono dai suoi successi: il verdetto dei suoi colleghi è il solo titolo d'onore che egli desidera.

Herbert Hoover

Ingegnere, Presidente degli USA dal 1928 al 1932

Stralci della relazione "Gli ingegneri in Italia tra 800 e 900"⁽²⁾

Storia Economica Università degli Studi di Brescia



Gli ingegneri fra stato e società civile

Dagli anni 60 dell' 800 al giorno d' oggi l' evoluzione dell' ingegneria è stata molto marcata, essa è passata da corsi "generalisti" a corsi mirati e specifici per ogni ambito della disciplina.

Già questo è un indicatore della trasformazione dell'Italia da paese agricolo (come era all'unificazione) a paese industriale maturo e partecipa al processo di trasformazione economica caratterizzata dalla rivoluzione elettronica e dalla crescente automazione, dal ruolo trainante assunto dai servizi e dal "lavoro leggero", dalla nuova divisione internazionale del lavoro e dalla globalizzazione economico-finanziaria.

1. Premesse

Anche prima dell'unità di Italia si manifestò interesse per le grandi innovazioni tecnologiche del periodo, ma erano coltivate solo da minoranze ristrette (es. l'"Intelligenza" Milanese, che espose vari programmi di miglioramento per tramite del Politecnico).

Ma perché effettivamente si attuasse una riforma nell' ambito del sistema formativo e degli studi superiori di ingegneria si dovette aspettare l'azione del nuovo stato unitario, visto che anche in Lombardia non si riuscì ad andare oltre un parziale avvio dell'insegnamento di meccanica industriale negli studi superiori ingegneristici.

2. Unità politica e modernizzazione

Nonostante il diverso trattamento riservato dalla Legge Casati ai due canali formativi del sistema scolastico (classico-umanistico per formare i dirigenti e tecnico-professionale per la preparazione dei ceti produttivi intermedi) (il sistema di scelta tra ginnasio (a pagamento) e scuole tecniche di fatto creava una separazione di classe che rendeva più difficile per le famiglie meno agiate l'accesso all'istruzione) la costruzione del sistema formativo nazionale si mosse secondo una linea comune anche agli altri paesi europei e che il sistema di istruzione tecnico era da creare ex-novo osservando sia i nuovi progressi economico-tecnologici e sia le condizioni effettive della società nazionale, arretrata e restia al cambiamento (favorevole a metodi tradizionali ma meno efficienti).

La necessità di un sistema di scuole tecnico-scientifiche per raggiungere gli obiettivi che il ceto liberare voleva raggiungere però richiese tempo, principalmente perché la classe dirigente si rendesse conto dei cambiamenti portati dalla rivoluzione industriale (capiti da pochi al momento dell'unificazione). Quello che si ottenne fu la creazione di un ampio numero di istituti tecnico-professionali di Grado medio o inferiore e di un complesso di scuole politecniche superiori, che nel giro di alcuni decenni consentirono al paese di disporre del personale necessario.

Le resistenze al cambiamento del sistema tradizionale di scuole, facoltà e accademie resero necessario il compromesso ed un rinnovamento moderato e prudente, che però disperse sia i fondi sia gli studenti nel vasto sistema universitario non sempre all'altezza dei tempi.

Inoltre i ceti medi italiani si sentivano più attratti dai vecchi titoli accademici e dai ruoli professionali tradizionali, tanto da far giudicare il sistema di scuole professionali sovradimensionato, che rese necessario favorire una linea di preparazione generalista, per consentire agli ingegneri di cogliere tutte le occasioni disponibili ai fini lavorativi (visto la scarsa necessità dell'industria per le figure specializzate).

La maggior parte degli ingegneri dell'epoca optava per l'indirizzo civile, e buona parte dei laureati venisse assorbito dalle strutture e nei corpi tecnici statali (genio civile, catasto, pesi e misure, uffici della finanza,) o nei settori promossi e sostenuti dallo stato (opere pubbliche, ferrovie, trasporto e comunicazione).

3. La nascita dell'apparato industriale

La prima fase di crescita dell'ingegneria italiana successiva all'unità di Italia fu più trainata dalla costruzione del nuovo stato che dalle trasformazioni della società civile, che crebbe la propria domanda di personale specializzato solo a fine dagli anni 80 dell'800, consentendo lo sviluppo di nuovi percorsi di studio più caratterizzati.

L'affluenza sempre maggiore di allievi nei due centri principali politecnici settentrionali alle sezioni industriali mostra l'aumento di importanza dell'ingegneria e di un moderno apparato industriale.

Nel corso degli anni 80 inoltre l'avvento dell'elettrotecnica e successivamente tra i 2 secoli la diffusione della chimica modificò sia i corsi di studi sia le competenze richieste dal settore industriale, che aprì la strada alla formazione mirata oltre che in ambito meccanico. (Cambiamento da ingegnere generico orientato all'ingegneria civile a ingegnere industriale specializzato)

Nonostante questo, la spinta a specializzare ulteriormente gli indirizzi dei corsi non si espanse a dismisura perché si volle mantenere una formazione generale, di cui Colombo (direttore del Politecnico di Milano) nel 1908 elencò le 2 ragioni: la prima era per mantenere il ruolo di formazione culturale della scuola, il secondo era perché si voleva evitare una troppo rapida e prematura crescita della specializzazione, che avrebbe formato personale con elevate competenze specializzate di cui però erano presenti pochi posti di lavoro, a scapito della flessibilità di adattarsi alle esigenze dato da una formazione generica.

Nonostante questa idea da tutti condivisa, le diverse scuole di ingegneria di fatto strutturarono molto diversamente i propri piani di studi, in funzione delle diverse realtà economiche in cui operavano e del grado di sviluppo delle loro istituzioni, che portò ad una variegata realtà italiana degli ingegneri, in diretta connessione con la realtà sociale ed economica.



Gli ingegneri e la storia delle professioni



1. Il recente interesse della storiografia

I primi studi di storia delle professioni in Italia risalgono agli anni 80 del 900, che attraverso gli studi di storia delle società italiane si concentrarono sulla storia della borghesia, delle élite e delle professioni (ambiti tra loro interconnessi).

La storia delle professioni deve molto sia agli studi di sociologia, in particolar modo di matrice anglosassone, ma anche la storia delle istituzioni, in particolare riferite prevalentemente alle università (tanto che la storia delle università divenne parte della storia delle professioni).

2. La storia poliedrica della professione dell'ingegnere

Nel primo 800 l'ingegnere era ancora legato all' edilizia civile, dove l'ingegnere era un agronomo, e sulla scia delle riforme napoleoniche l'ingegnere entrava a pieno titolo nei ranghi dell'amministrazione pubblica.

Questo avvenne grazie alla costruzione dei grandi sistemi viari, la regolazione dei corsi d' acqua, la sistemazione dei porti,... **affidati dallo stato agli ingegneri, riuniti in specifiche strutture amministrative.**

Questi ambiti rimasero di attività degli ingegneri anche a seguito dell'unità di Italia, ma in seguito se ne aggiunsero altri privati (che dalla fine dell' 800 avevano avviato un forte processo di industrializzazione che richiedeva manodopera specializzata) e pubblici (dati dalla maggiore articolazione della struttura amministrativa del ministero dei Lavori pubblici (genio civile), di Agricoltura, industria e commercio (corpo delle miniere) e delle Finanze (catasto), inoltre furono richiesti dai nuovi enti via via costituiti (Azienda delle ferrovie dello stato e Magistrato delle acque) e dagli uffici comunali (spesso alle prese con piani regolatori abitativi).

Importante fu nell' ingegneria anche l'associazionismo di categoria (locale e nazionale), che nonostante non si estese mai a tutto il mondo professionale ma fu comunque di dimensioni significative e rappresentò le diverse specializzazioni professionali.

Le posizioni assunte dalle associazioni di ingegneria andarono ben oltre i singoli aspetti tecnici, riferendosi all' orizzonte culturale e ideale, al patrimonio di valori e di comportamenti ai quali si ispirarono i comportamenti delle elites. (es. dualismo nelle associazioni in merito alla regolazione della professione, in merito al rapporto tra stato e professione e alle tutele a quest' ultima (Collegio di Napoli voleva la costituzione dei consigli d' ordine e Collegio di Milano voleva la sola regolazione tramite mercato)

Per una storia dei ceti tecnici in età contemporanea



1. Agronomi e ingegneri

Gli agronomi si conquistarono una solida preminenza nel campo della pianificazione territoriale con le bonifiche, scacciando la lobby degli urbanisti (per lo più composta da architetti ma anche da ingegneri).

L' Italia segue il modello tedesco, dove la scuola tecnica superiore promuove la modernizzazione.

Luogo centrale di aggregazione per gli ingegneri è Milano, dove viene fondato nel 1863 l'Istituto tecnico superiore di Milano (dal 1936, Politecnico di Milano).

Ingegneri e sviluppo economico.

L' Italia in una prospettiva comparata (1886-1914)



1.Introduzione

Solo in tempi recenti si è iniziato a parlare di “Capitale umano”, ovvero a partire dagli anni 50 dove si è iniziato (Solow, Abramovitz) a teorizzare che solo una piccola parte della crescita di lungo periodo poteva essere spiegata con i fattori tradizionali (capitale e lavoro), teorie poi dimostrate empiricamente da Bowman e Anderson tramite un'ampia indagine comparata sull'istruzione nei diversi paesi.

Essi hanno stimato l'inizio di una crescita sostenuta del reddito pro-capite al superamento del 30-40% del livello di alfabetizzazione.

Secondo studi successivi, l'economia della Germania superò quella inglese verso la fine del 1800 proprio perché essa seppe applicare i principi scientifici (tramite l'istruzione), invece che tramite un processo di esperienza (tipico inglese).

Uno studio molto rilevante ha dimostrato empiricamente che:

- Il tasso di crescita di differenti paesi può essere diverso a seconda della diversa dotazione di capitale umano;
- Un paese che non è leader tecnologico può diventarlo se possiede un grande stock di capitale umano, e lo rimane fintanto che mantiene la sua posizione di vantaggio in termini di istruzione.

Attenzione però che il capitale umano non è l'unico fattore per la produttività, spesso si può sopperire alla sua mancanza con altri fattori sostitutivi.

2.Gli ingegneri e lo sviluppo economico

I risultati degli studi non provano una relazione significativa tra il numero degli ingegneri ed il pil pro-capite, anche se si mostra un debole effetto positivo, l'eccezione è l'Italia, dove la correlazione è addirittura negativa, ovvero l'aumento del numero degli ingegneri ha dato un contributo negativo alla crescita (anche se si ha una correlazione positiva tra il numero degli ingegneri e il valore aggiunto manifatturiero).

In Italia inizialmente si adottò un modello simile alle Grandes écoles francesi (ovvero un sistema di istruzione distinto da quello statale) ma le vicende politiche successive alla sconfitta di Napoleone furono risentite dai vari istituti.

Bisognerà attendere l'unificazione per un tentativo più sistematico di miglioramento dell'istruzione tecnica superiore, anche se la professione non era regolata dalla legge e non era presente un ordine nazionale, idea respinta dall'Italia settentrionale.

Al sud gli ingegneri erano in maggiore difficoltà perché soffrivano della concorrenza dei periti tecnici (con un diploma di secondo livello) e di lauree più generaliste rispetto ai loro colleghi settentrionali.

I risultati evidenziano 3 ipotesi:

- Molti ingegneri erano disoccupati, specie al sud;
- Era presente un insoddisfacente specializzazione, che seppur poteva favorire l'attività nei settori nuovi e science based (elettricità), era un ostacolo per i settori con innovazioni minori (meccanica) o sperimentali (chimica);
- Non si vede una evidente correlazione tra formazione generale e successo industriale, infatti buona parte degli ingegneri di successo completò gli studi all'estero conseguendo la specializzazione necessaria.



Ingegneri e amministrazione statale dopo l'Unità

1. L'Amministrazione centrale dopo l'Unità

A partire dagli anni 80 si svilupparono delle burocrazie tecniche in alcune amministrazioni specifiche (es. ruoli come statistici, tecnici telegrafici, polizia scientifica e sanitaria e soprattutto ingegneri).

2. Ingegneri e amministrazione

Il settore dell'amministrazione diretta statale a maggior impiego di ingegneri fu sempre il ministero dei Lavori Pubblici con il Corpo reale del Genio Civile, che a metà degli anni 60 avevano guadagnato anche servizi esterni al ministero dei Lavori Pubblici (es. bonifiche, dipendenti dal ministero di Agricoltura e Commercio) ed essi inoltre formulavano e dirigevano quasi sempre i lavori eseguiti dalle amministrazioni civili e pure la sorveglianza sulle opere concesse ai privati, ed infine venivano anche talvolta destinati all'esercito.

Omissis....

Il personale del Genio passò da 550 ingegneri e 44 ispettori nel 1861 a 200 ingegneri e 24 ispettori nel 1867 a seguito dell'attribuzione alle provincie di parte del personale.

Inoltre il Genio Civile aveva alle dipendenze temporaneamente un buon numero di ingegneri in mansioni di controllo delle grandi opere infrastrutturali.

La responsabilità del controllo era affidata a commissari tecnici coadiuvati da sotto-commissari, che nei primi anni furono di fatto membri del Genio Civile, unica struttura del ministero che avesse una ramificazione territoriale.

La pratica del concorso pubblico per l'accesso al posto di ingegnere del Genio Civile venne inaugurata nel 1870, dove per la partecipazione al concorso era richiesta una "patente di ingegneria" ed età non superiore ai 28 anni.

Infine, l'interesse per la formazione professionale dei giovani ingegneri ha

portato a diramare una circolare nel 1874 per dare la possibilità di effettuare un anno di soggiorno all'estero per poter apprendere negli stati più avanzati.



3. Riviste tecniche e aggiornamento professionale

Per favorire l'innovazione e la discussione vennero stampate riviste tecniche come "Il giornale del Genio Civile" o "Il Monitore delle Strade Ferrate" in cui potevano essere presentate le proprie idee, progetti, studi e relazioni.

Col crescere delle funzioni tecniche si delinearono inoltre specializzazioni settoriali, che portarono ad una separazione operativa tra gli ingegneri.

Il Genio Civile rimase per tutto l'800 l'unico organo dell'amministrazione in cui tutte le mansioni venivano svolte da ingegneri.

4. Una carriera tipo nelle carte di Giovacchino Losi

Dal rapporto epistolare di Losi si può vedere come gli ingegneri incaricati dallo stato di progettare le infrastrutture siano vitali e fieri del loro compito, anche se sottoposti a difficoltà per i continui traslochi che causano problemi sia di tipo familiare sia economico (sia per gli stipendi minori rispetto agli altri impiegati statali (nonostante il titolo di studio e la responsabilità) sia per gli alti costi di affitto in alcune città).

Inoltre dimostra lo stretto legame tra politica e amministrazione e la limitata autonomia delle burocrazie anche tecniche di fronte ai centri di potere.

Inoltre difficilmente gli ingegneri si dedicarono alla politica, avendo una presenza assai modesta in parlamento.

Proprio per questo gli ingegneri nell'apparato pubblico del secondo 800, in crescita insieme alla costruzione di uno stato nazionale, ebbero un ruolo invisibile ma cruciale, ovvero creare e mantenere quelle infrastrutture che avrebbero permesso una radicale modernizzazione nella società civile e avrebbero permesso all'Italia di diventare nel 1900 una delle maggiori potenze mondiali.

L'ingegnere ferroviario nell'800



1. Premessa

L'ingegnere ferroviario svolge due importanti funzioni: costruire le linee nelle migliori condizioni possibili (dato il territorio fortemente montuoso italiano) e permettere all'amministrazione di realizzare dei profitti.

2. Ingegneria sanitaria e pianificazione urbana

Il primo codice di igiene e salute pubblica risale al 1888, a seguito dell'epidemia di colera del 1884 a Napoli, e da quel momento l'ingegneria sanitaria prese definitivamente piede nella burocrazia (sia a livello nazionale, sia a livello provinciale, sia in modo meno vincolante a livello comunale), oltre a creare un servizio sanitario nazionale e le basi per la diffusione delle nozioni di igiene nella popolazione.

Le città italiane iniziarono a mutare rapidamente (sia a livello di costruzioni sia di gestione dei rifiuti e delle acque) in una direzione orientata all'igiene, anche nelle zone destinate alla popolazione meno abbiente.

Gli ingegneri avevano il compito di ideare e porre in pratica gli strumenti per rispettare le linee guida che venivano predisposte dagli igienisti.

3. Il terreno d'intervento degli ingegneri sanitari

L'ingegneria sanitaria si pone dunque come obiettivo l'organizzazione funzionale e l'assetto formale urbano, stabilendo un tracciato entro cui l'abitante si sarebbe dovuto uniformare.

La stagione dell'utopia igienista fu breve, già nel 1897 venne avviato il decentramento dei servizi sanitari e la riduzione dell'organico per motivi di bilancio, oltre alla chiusura della scuola di perfezionamento.

L'ingegnere elettrotecnico e l'industrializzazione



1.Origini e caratteristiche del settore elettrico in Italia

L' Italia ebbe un lento processo di industrializzazione rispetto al resto dell'Europa, a causa della predominanza dell'agricoltura, della ristrettezza dei mercati, della presenza di barriere doganali, dell'inadeguatezza dei trasporti, della povertà di materie prime e capitali e del basso reddito pro-capite, oltre ad una ridotta cultura tecnico-scientifica.

La Lombardia era un'eccezione, in cui trainate dall'illuminazione a gas, dai trasporti a vapore sui laghi, da quelli ferroviari (in crescita) e dall'aumento delle macchine motrici a vapore, sorsero le prime industrie meccaniche.

Praticamente inesistente fu l'attività chimica, che comparve solo a fine 800.

Le due esposizioni di Firenze (1861) e Milano (1881) mostrarono l'arretratezza del paese ma anche la possibile ascesa.

Lo sforzo economico per favorire la crescita venne indirizzato verso il potenziamento della rete ferroviaria, ma le fabbriche meccaniche e siderurgiche erano troppo deboli ed arretrate per poter sostenere un simile impegno.

Per questo l'ascesa industriale si ebbe solo dopo il 1870 in Lombardia ed in parte in Piemonte e Veneto.

2.La costituzione del Politecnico e l'elettricità di Milano

Il Politecnico di Milano nacque nel 1863, che diffuse la cultura tecnologica necessaria a far fiorire le iniziative imprenditoriali.

Dopo l'Unità l'elettricità era già stata vista nella Lombardia come un'opportunità imprenditoriale, e a Milano vennero compiuti i primi esperimenti sul suo utilizzo.

Il crescente bisogno di elettricità (trainato dal decollo industriale a macchine elettriche) stimolò l'attività industriale.

Omissis..

3.Il tessuto culturale ed imprenditoriale italiano

Gli scienziati italiani nella seconda metà dell'800 mostravano l'idea di rifuggire dalle applicazioni tecniche e pratiche delle scienze, mentre non si aveva spinta in questo senso da parte del tessuto culturale ed industriale, visto che l'apparato produttivo italiano era inoltre così inadeguato ai progressi della tecnologia da non richiedere le scienze per le sue applicazioni tecniche.

Omissis....



4. Le prime esperienze realizzative

Le prime esperienze industriali italiane vennero realizzate in questo periodo. (es. Santa Radegonda, la prima centrale elettrica dell' Europa continentale, realizzata grazie a pezzi prodotti in Usa)

Dopo l'iniziale dipendenza dalle competenze straniere, l'Italia acquisì autonomia nel campo elettrotecnico, diventando un importante campo imprenditoriale, anche la spinta deriva non da conoscenze teoriche ma da intuizione e buonsenso.

Le macchine elettriche avrebbero richiesto una tecnologia ed una scienza più sofisticate, perciò rimasero per la maggior parte di produzione straniera.

Gli ingegneri nel ventennio fascista



1. Una premessa

Omissis....

Il principale sbocco degli ingegneri inoltre fu ingegneria civile fino al 1881, in cui iniziarono ad affermarsi i primi ingegneri industriali, che nel 1911 erano già pari a quelli civili.

Nel primo dopoguerra a fronte di una crescita dell'offerta di ingegneri non aumentò parallelamente la domanda, influenzata anche dalla crisi economica. ('29)

Gli ingegneri si aspettavano di ottenere maggiori competenze nella ricostruzione del dopoguerra, il che portò ad un'accelerazione nella creazione di una associazione di categoria.

A Milano nacque nel 1919 l'Associazione Nazionale degli Ingegneri Italiani (Anii), che portò all'istituzione degli Ordini degli ingegneri nel 1923.

Omissis...

2. Il fascismo al potere e gli ingegneri

Nonostante i progetti di creare un'unica associazione per tutti i tecnici, di fatto questo non si verificò.

Con l'assegnazione nel 1926 ad un unico sindacato (quello fascista) la rappresentanza legale delle categorie sindacali, si affossò la libertà di associazione e quindi l'Anii venne sciolto.

Gli ingegneri erano divisi tra diverse organizzazioni sindacali, rendendo insoddisfatte le esigenze proprie di tutta la categoria, gli ingegneri liberi professionisti erano rappresentati dal Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri (SNFI) (provinciale), mentre quelli dipendenti da amministrazioni pubbliche erano rappresentati dai Sindacati del pubblico impiego, infine gli ingegneri industriali appartenevano al sindacato dei lavoratori dell'industria .

3. Un sindacato per i liberi professionisti

L' SNFI cercò di intervenire sul mercato del lavoro professionale dove l'offerta di lavoro iniziò a calare dal 1928-29, ma nonostante questo la disoccupazione degli ingegneri rimase presente, anche se a detta del sindacato assunse dimensioni meno preoccupanti.

I tentativi di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro portarono ad una lotta continua con categorie analoghe, ovvero i tecnici laureati e non. (es scontri con periti industriali e geometri per costruzioni di edifici civili di modesta entità, competizione sulle bonifiche con periti e dottori agrari).

L' SNFI cercò negli anni 30 di diffondersi con maggiore capillarità a livello locale, per avere più forza e libertà di azione.

Per cercare di condizionare il mercato del lavoro dell'ingegnere libero professionista l' SNFI cercò di:

- Sollecitare gli enti pubblici a stipulare accordi preferenziali con i liberi professionisti;
- Proponendo di istituzionalizzare la figura del tecnico di Stato al quale affidare tutti i servizi tecnici del comune;
- Cercando rapporti privilegiati con il mondo imprenditoriale, più presente nel mondo universitario anche grazie alle Fondazioni Politecniche.

La spinta verso l'organizzazione scientifica del lavoro, sostenuta prima dal Anii e poi dall' SNFI, che richiedeva personale competente, portò negli anni 30 gli ingegneri ad essere il 43% dei dirigenti industriali, ma la crisi economica spinse al taglio dei costi dei salari degli ingegneri a favore di persone non laureate, che costavano meno.

I settori disponibili agli ingegneri comunque restavano quello minerario (in cui si ebbero scarsi risultati), navale, aeronautico, elettrotecnico.

Come risposta alla crisi di trasformazione della professione il regime reagì inserendo tecnici laureati nel Cnr, negli uffici tecnici delle corporazioni, dei comuni e del Genio civile, oltre a fornire aiuti indiretti svantaggiando gli ingegneri (e tutti gli altri professionisti) stranieri laureati in Italia e tramite le epurazioni ebraiche.

La nascita dell'Ordine degli Ingegneri (3)

L'Ordine degli Ingegneri nella sua attuale configurazione giuridica è stato istituito con la Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti". L'art. 2 recita: "È istituito l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti iscritti nell'albo di ogni provincia." In sostanza l'Ordine ha lo scopo di garantire ai cittadini che, coloro che sono iscritti nell'Albo, sono abilitati ad esercitare la professione di ingegnere e non operano abusivamente.

..... Di fatto gli Ordini si verranno a costituire nel 1926. Da poco nati ed appena operanti, interviene il regio Decreto 27 Ottobre 1927 n. 2145 "Norme per il coordinamento delle leggi e del regolamento sulle professioni di ingegnere ed architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti", che separa gli Albi degli Ingegneri e degli Architetti che, dal quel momento, pur avendo legislazione in comune, avranno istituzioni indipendenti.

Gli Ordini degli ingegneri sono istituiti nel 1923, i capitoli che seguiranno solo finalizzati ad illustrare infine la nascita degli ordini.



Leggi e Decreti istitutivi degli Ordini degli Ingegneri



Visto il REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto” e precisamente quanto prevede il CAPO I “Dell’albo” all’Art. 1, in ogni provincia è costituito **l’ordine degli ingegneri**, avente sede nel comune capoluogo.

L’ingegnere abilitato con il percorso universitario di 3 o 5 anni per poter esercitare la professione deve obbligatoriamente iscriversi all’albo.

L’ingegnere triennale ottiene il titolo di ingegnere iunior più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, industriale o dell’informazione.

L’ingegnere quinquennale ottiene il titolo di ingegnere più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, industriale o dell’informazione (singolo settore per nuovo ordinamento o i tre settori per il vecchio ordinamento).

Gli iscritti sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico che regola il comportamento da tenere nei confronti dei colleghi e dei committenti.

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione entro..... sono attive le seguenti modalità di pagamento:
Varie modalità (mav, pago pa,, bonifico bancario ect...)

Normativa di riferimento

L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico avente la finalità pubblicistica di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. L’Ordine professionale è regolamentato dai seguenti provvedimenti:

- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante “Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”
- Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 30 novembre 1927)

- Legge 25 aprile 1938 n.897, recante “Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
- DL Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, recante “Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali”
- DL Presidenziale 21 giugno 1946 N.6, recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
- DM 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”
- DPR 5 giugno 2001 n.328, recante “Modifica ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- DL 8 luglio 2005 n.169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
- DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
- L’Ordine professionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Compiti istituzionali dell’Ordine professionale

Compiti istituzionalmente attribuiti dalla normativa di riferimento all’Ordine sono:

- La Formazione, revisione e pubblicazione dell’Albo dei professionisti iscritti
- La tutela del titolo e dell’esercizio professionale
- La definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d’iscrizione) per il funzionamento dell’Ordine e del CNI
- L’amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale
- L’organizzazione aggiornamento professionale continuo del professionista
- L’elaborazione di pareri, che fossero richiesti dalle Pubbliche amministrazioni, su argomenti attinenti la professione
- La funzione disciplinare è attribuita al Consiglio di Disciplina istituito presso l’Ordine.

Altre competenze dell'Ordine



L'Ordine, oltre ai compiti istituzionali sopra attribuiti, costituisce il riferimento sia dell'industria di riferimento locale sia delle istituzioni, sia del pubblico. Ciò si traduce nell'assunzione, per prassi consolidata, di ulteriori competenze quali:

servizio di costante informazione agli iscritti;

istituzione di Commissioni tematiche per settori di particolare interesse;

designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Organi istituzionali dell'Ordine

L'Ordine di Brescia, alla data del 26 ottobre 2016, annovera 4322 iscritti. Gli iscritti eleggono il Consiglio dell'Ordine costituito da 15 Consiglieri, al cui interno vengono eletti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Viene anche nominato il Vice Presidente. La legale rappresentanza dell'Ordine pertiene al Presidente.

Gestione dell'Ordine professionale – condivisione con gli iscritti

La gestione dell'Ordine professionale viene condivisa con gli iscritti attraverso l'Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all'approvazione del bilancio; presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia sono organizzate 2 assemblee degli iscritti per anno, una durante il mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre.

Commissioni consultive

Il Consiglio dell'Ordine è affiancato da Commissioni consultive costituite secondo specifiche competenze. Compito delle Commissioni è fornire supporto al Consiglio su particolari tematiche, fare da referenti con i professionisti iscritti che svolgono le stesse attività professionali, promuovere forum su temi d'interesse per la categoria. Presso l'Ordine sono istituite n. 28 Commissioni.

ESAMI DI STATO E ISCRIZIONE ALL'ORDINE.

L'Esame di Stato - Come funziona?

Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, la normativa vigente prevede il superamento di un Esame di Stato finalizzato al conseguimento dell'abilitazione. Gli Esami di Stato per l'abilitazione professionale hanno luogo ogni anno in due diverse sessioni, indette con Ordinanze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico, richiesto entro il termine stabilito dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. Si ricorda che il DPR n. 328/2001 ha introdotto le due differenti sezioni:

– sezione A: cui si accede con il titolo di laurea magistrale, specialistica o quinquennale vecchio ordinamento; – sezione B: cui si accede con il titolo di laurea triennale o con il diploma universitario. Ciascuna sezione è ulteriormente ripartita nei seguenti settori:

settore a) Ingegneria Civile e Ambientale;

settore b) Ingegneria Industriale;

settore c) Ingegneria dell'Informazione.

Perché iscriversi all'Ordine?

Il ruolo dell'Ordine va ben oltre la regolamentazione dell'accesso alla professione. L'iscrizione ti permette di tutelare il tuo lavoro e rafforzare le competenze. L'Ordine è il luogo di elezione dove potrai essere sempre ascoltato e dove fare rete con colleghi che operano in campi differenti dal tuo. L'organizzazione in categorie professionali porta alla realizzazione di un codice deontologico, che è una forma di sicurezza per noi ingegneri, in quanto accredita la correttezza del nostro operato, dissuadendoci dall'adozione di comportamenti scorretti, che possono ledere anche terze parti. Grazie alla sua potestà, l'Ordine assicura la vigilanza per il rispetto di queste regole. Tramite l'Ordine puoi accedere a una formazione continua, obbligatoria per legge, attraverso cui mantenere costantemente aggiornata la tua preparazione. L'iscrizione consente l'accesso ad una serie di servizi che possono facilitare lo svolgimento della tua professione, per i liberi professionisti inoltre consente l'accesso a Inarcassa, cassa di previdenza autonoma rispetto a quella previdenziale pubblica. La percentuale del contributo da versare viene definita in base al reddito netto dichiarato nella denuncia dei redditi.

Istituzione Ordini Ingegneri Marche

Ordine ingegneri Fermo 27/01/2005

Ordine ingegneri Ascoli 1926

Ordine ingegneri Ancona 23/10/1925

Ordine ingegneri Pesaro 05/06/1926

Ordine ingegneri Macerata 07/06/1926



Deontologia e Codice deontologico.

Deontologia professionale

La professione di ingegnere è una delle professioni a maggior impatto sociale per le ricadute sull'ambiente e sulla collettività. A causa della grande casistica di problematiche in cui l'ingegnere può imbattersi e la grande quantità di committenti, colleghi, autorità con cui può lavorare, è importante che ci siano delle norme che ne indirizzino il comportamento all'interno di un codice di condotta morale. L'ingegnere deve sempre operare secondo principi di autonomia intellettuale, trasparenza e qualità. È suo dovere non essere soggetto a nessun condizionamento diretto o indiretto e svolgere la professione in base ai principi costituzionali e alla legge. Il codice deontologico è l'espressione di direttive e regole etiche che gli Ordini professionali impongono ai professionisti, assicurando la vigilanza sul rispetto di queste regole.

CODICE DEONTOLOGICO

Approvato con delibera dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 09.04.2014

ed adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo in data 19.06.2014



PREMESSE

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: *“ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*,

- art. 9: *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*,

- art. 41, commi 1-2: *“l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”*, stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.3.5 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.



Art. 4 – Correttezza

4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per

l'adempimento degli impegni assunti.

4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.



Art. 6 - Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni. 9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.



Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.



CAPO III

RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri professionisti regolamentati potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra.

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9 L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.



14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione .

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione





Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti,

le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione.

16.3 Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV

RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecare all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine . Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;

svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;

accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;

prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;

presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;

controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.



CAPO VI

INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.



Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice:

a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;

è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA

DPR 7 Agosto 2012, n°137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 12G0159)

Normativa Consiglio di disciplina

Boll.Uff. Ministero Giustizia n. 22 del 30.11.12

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Grazie per l'attenzione